



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1205

ORDINANZA n. 86 del 24 Aprile 2014

OGGETTO: Sospensione attività di intrattenimento con musica dal vivo e utilizzo di strumenti musicali.

IL SINDACO

VISTA l'autorizzazione rilasciata in data 17/06/2011 alla ditta Cantina 33 sas, con sede in Ortona Via Cavour n. 33, amministratore Teodoro Gianni nato a Ortona il 25/09/1977 ed ivi residente in C.da Villa San Tommaso n. 69, per l'esercizio dell'attività "trattoria – enoteca";

VISTA la relazione rimessa con nota prot. 318 del 04/04/2014 dal Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della A.S.L. n. 2 – Ortona, con la quale si riferisce l'esito degli accertamenti effettuati presso il locale pubblico "Cantina 33", a seguito di esposto per disturbo alla quiete pubblica prodotto dalla stessa ditta;

CONSIDERATO che nella relazione viene proposto al Sindaco, l'emissione di un provvedimento a tutela dell'igiene e della salute pubblica, avverso il legale rappresentante dell'esercizio pubblico "Cantina 33 sas", affinché lo stesso si astenga da qualsiasi attività di intrattenimento con musica dal vivo e con utilizzo di strumenti musicali e relativi impianti di amplificazione in assenza di atti autorizzativi;

CONSIDERATO altresì che la ditta di che trattasi non è in possesso di alcuna autorizzazione per l'esercizio di "trattenimenti musicali" ;

VISTA la propria ordinanza n. 159 del 21/07/2013 modificata dall'ordinanza n. 170 del 24/07/2013, con la quale si è stabilita la disciplina transitoria in riferimento alla regolamentazione e i limiti relativi all'inquinamento acustico nel territorio comunale, in attesa dell'adozione della classificazione acustica del territorio ai sensi della L. 447/95;

RITENUTO opportuno di salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico connessi all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusione sonora;

VISTO il T.U.L.P.S. n. 773/31 e succ. m. e int.;

VISTA la L.R. 23 del 17/07/2007 "disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno";

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2011 con la quale si approvano i criteri tecnici e le disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo ai sensi della L.R. 23/2007;

VISTO il D.lgs del 18/08/2000 n. 267 ;

ORDINA

Al sig. Teodoro Gianni, legale rappresentante della società " Cantina 33 Sas" titolare di esercizio pubblico in via Cavour n. 33:

- 1- con effetto immediato di astenersi, da qualsiasi attività di intrattenimento di musica dal vivo e con l'utilizzo di strumenti musicali e relativi impianti di amplificazione, in assenza di atti autorizzativi;
- 2- che l'utilizzo del sistema di riproduzione musicale dovrà avvenire tenendo il volume a livello medio-basso, in modo da non arrecare fastidio al vicinato e disturbo del riposo notturno;
- 3- di adottare ogni accorgimento utile al fine di disperdere efficacemente fumi e vapori di cucina in atmosfera senza che questi arrechino nocimento agli abitanti limitrofi anche sulla scorta di eventuali prescrizioni del competente Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) della locale ASL.

DISPONE

Che eventuali richieste di autorizzazioni per effettuare intrattenimenti con musica dal vivo non potranno essere rilasciate se non accompagnate da studio revisionale di impatto acustico nonché da collaudo acustico come previsto dalla L.R. 23/2007 da effettuarsi esclusivamente da parte di tecnici competenti in acustica ambientale ed iscritti al relativo albo regionale; la documentazione dovrà dimostrare il rispetto dei limiti di legge nonché le misure adottate per conseguire tale rispetto. La stessa documentazione dovrà essere valutata dall'ufficio Ambiente di questo Comune al fine di conseguire il previsto nulla-osta di cui all'art. 8, comma 6 della L. 447/95.

Le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite così come previsto nella propria ordinanza n. 159 del 19/07/2013 modificata dall'ordinanza n. 170 del 24/07/2013.

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Dalla residenza Comunale, addì 24 Aprile 2014

IL SINDACO

Dott. Vincenzo D'OTTAVIO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993